



Il Presidente

Roma, 5 marzo 2020

Preg.mi Sig.ri
Presidenti degli uffici giudiziari romani

Oggetto: astensione dalle udienze proclamata da OCF per i giorni dal 6 al 20 marzo

In relazione all'oggetto, al fine di evitare ogni possibile problematica connessa all'esercizio del diritto all'astensione dalle udienze da parte degli Avvocati romani, si evidenzia quanto segue.

- 1- L'emergenza derivante dalla diffusione del virus "Covid 19" sta procurando grande allarme sociale su tutto il territorio nazionale, allarme avvalorato dall'intensa attività di prevenzione messa in atto dalle attività sanitarie e dal Governo, con la produzione di disposizioni eccezionali sia di normazione primaria d'urgenza che regolamentare.
- 2- Per quanto riguarda le attività giudiziarie tale emergenza è stata fronteggiata con misure incentrate sulla riduzione e sospensione delle attività relativamente alle sole "zone rosse".
- 3- In particolare, l'art. 10 del D.L. 2.03.2020, n. 9 prevede, tra le altre misure, la sospensione delle udienze nei procedimenti civili, penali, amministrativi e contabili degli uffici nel cui ambito di competenza rientrano i Comuni inseriti nell'allegato n. 1 al DPCM dell'1.03.2020 (cd. "zona rossa") e di quelli in cui le parti o i loro difensori abbiano residenza o sede negli stessi Comuni, con l'eccezione dei procedimenti connotati da urgenza.
- 4- Si tratta di misure che l'Avvocatura italiana ha ritenuto assolutamente non adeguate a ridurre ragionevolmente il rischio di contagio in relazione alle specifiche modalità di interazione che connotano le attività giudiziarie, in quanto a) il rischio di contagio si sta palesando in modo crescente su tutto il territorio nazionale e già numerosi Avvocati e Magistrati hanno contratto il contagio; b) ogni Avvocato e ogni Magistrato, nello svolgimento delle funzioni, interagisce quotidianamente con un numero molto elevato di persone e inoltre gli Avvocati,

per le ragioni connesse alla attività professionale, operano in modo indistinto sul territorio nazionale, senza alcuna limitazione; c) negli uffici giudiziari converge un afflusso di persone non limitato alle sole parti e ai loro difensori, ma esteso a testimoni, consulenti, verificatori, coadiutori, (etc.) non ricompreso nelle previsioni del D.L. 9/2020 e si concretizza il rischio che gli uffici giudiziari italiani divengano grande veicolo di contagio diffuso e incontrollato; d) Negli uffici giudiziari è inoltre molto arduo, se non impossibile, compiere i dovuti controlli preventivi circa gli ambiti di rispettiva provenienza delle persone; e) lo stato degli edifici in cui viene esercitata l'attività giudiziaria, la loro inadeguatezza strutturale e la loro dislocazione, non consentono - nonostante gli apprezzabili sforzi - un efficace controllo igienico-sanitario; f) la gestione continua in gran parte ad essere demandata a scelte discrezionali dei capi degli uffici giudiziari che, nella maggior parte dei casi, hanno assunto provvedimenti volti a limitare le possibilità di contagio nelle sole aule di udienza e all'interno delle cancellerie (peraltro con esiti evidentemente insufficienti, visto il caso di Milano), ma non hanno alcuna incidenza sulle condizioni in cui gli Avvocati, le parti, i testimoni e gli ausiliari debbano attendere lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, trovandosi spesso ammassati fuori dalle aule di udienza e dalle cancellerie in attesa di potervi accedere.

5- In ragione delle problematiche ora evidenziate si stanno moltiplicando sul territorio nazionale i casi di contagio di Avvocati e Magistrati.

6- Si stanno moltiplicando sul territorio nazionale anche le richieste di intervenire in modo immediato, con misure più adeguate e significative, ivi inclusa la sospensione delle udienze su tutto il territorio nazionale, con l'eccezione delle attività relative a procedimenti urgenti e indifferibili.

7- L'Organismo Congressuale Forense - OCF ha segnalato al Ministro della Giustizia la gravità e delicatezza della questione e da ultimo con nota in data 3.02.2020 con la quale è stata espressamente richiesta la sospensione delle udienze al fine di studiare e mettere in atto più adeguate misure di contrasto al contagio, ma tali richieste sono rimaste tutte prive di riscontro.

9- L'assunzione di misure adeguate a garantire la salute e l'incolumità degli Avvocati Italiani si rende indifferibile in via di prioritaria urgenza e che la situazione venutasi a determinare è stata ritenuta da OCF rientrante nelle ipotesi dei "gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori".

10- L'art. 6, 2° co., lett. c) dello Statuto del Congresso Nazionale Forense dispone che l'Organismo Congressuale Forense (quale organo di rappresentanza del Congresso istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, 3° comma, legge 31.12.2012 n. 247) ha la funzione e il potere di proclamare l'astensione dalle udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione;

11- Il Regolamento Interno dell'OCF all'art. 7, 5° comma prevede che: "Nel caso in cui si determinino situazioni di eccezionale gravità che richiedano di essere affrontate in via immediata, in relazione a ipotesi di pericolo per le libertà civili e per l'assetto delle istituzioni democratiche e della giurisdizione, l'Ufficio di Coordinamento può con propria deliberazione indire l'astensione dalle udienze anche in difetto della previa proclamazione dello stato di agitazione, dando puntuale motivazione delle ragioni di grave ed imprescindibile urgenza. In tale ipotesi, con la delibera d'indizione, l'Ufficio di Coordinamento provvederà alla immediata convocazione dell'Assemblea, anche in deroga al termine ordinario di preavviso, al fine di riferirne ed affinché siano assunti i deliberati conseguenti".

12- L'art. 2, 7° co. della legge 26.04.1990, n. 146, come recepito nel "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati", consente la deroga delle disposizioni in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata nei casi di astensione per "gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori", situazione sicuramente configurabile nel caso di specie.

13- Alla luce di quanto sopra, da parte di OCF è stata deliberata in data 4.3.2020 l'astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie in ogni settore della Giurisdizione, per il periodo di quindici giorni con decorrenza dal 6.3.2020 e fino al 20.3.2020, in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione, con esclusione espressa delle udienze e delle attività giudiziarie relativi alle attività indispensabili come previste e disciplinate dagli artt. 4, 5 e 6 del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati".

L'adesione all'astensione sarà considerata legittimo impedimento del difensore in ogni tipo di procedimento e sarà dichiarata personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine preliminare ovvero potrà essere comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria, oltretutto agli altri Avvocati costituiti, con espressa deroga al termine di due giorni, in considerazione delle ragioni di pericolo sanitario sottese alla astensione.

Alla luce di quanto sopra, si formula rispettosa istanza affinché

- siano impartite le necessarie direttive affinché **tutte le udienze siano organizzate per fasce orarie**, dando comunicazione tempestiva del ruolo ai difensori ed al Consiglio per la pubblicazione sul sito istituzionale (con oscuramento dei dati sensibili delle parti)
- sia comunicato per ogni ufficio giudiziario un indirizzo PEC ovvero un numero di fax per indirizzare le comunicazioni di adesione alle astensioni dalle udienze al fine di evitare inutili affollamenti per la mera dichiarazione di adesione all'astensione.



Con l'occasione si evidenzia anticipatamente che nella denegata ipotesi in cui dovessero verificarsi condotte ostruzionistiche da parte di singoli magistrati rispetto al legittimo esercizio del diritto all'astensione da parte degli iscritti sarà data immediata comunicazione all'Autorità Garante ed alle Autorità competenti per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Da ultimo, si segnala che l'Ordine ha messo a disposizione in evidenza sul sito istituzionale tutti gli atti e documenti utili relativi sia all'astensione e sia agli atti ed ai provvedimenti comunque connessi con la situazione emergenziale determinatasi e l'Avvocatura romana offre la massima collaborazione per la prosecuzione dell'attività di interlocuzione e collaborazione della quale si auspica la prosecuzione e l'implementazione.

Tanti cordiali saluti.

Antonino Galletti